



ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTICA E DI UTILITÀ SOCIALE

ONLUS SAN NICOLA

86034 Guglionesi (CB) - Via Umberto I°, 10

VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
22 MAGGIO 2022

L'anno 2022, il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 20:33 in seconda convocazione presso la sede operativa dell'Associazione O.N.L.U.S. SAN NICOLA in via Umberto I n°10 Guglionesi (CB), è stata convocata

l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Approvazione del nuovo Statuto del ODV- San Nicola secondo gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore.

In prima convocazione nel giorno ventuno maggio duemilaventidue alle ore 08:00 l'assemblea è andata deserta.

Nella seconda convocazione per i soci presenti si allega il registro dedicato.

Preliminarmente, il Presidente Lamanda Concetta ha aperto l'Assemblea ordinaria ringraziando i volontari per tutto l'impegno profuso nei vari servizi associativi.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto associativo, opportunamente modificato in virtù delle nuove norme previste dal Codice del Terzo Settore, fornendo ogni delucidazione in merito alle novità apportate. Dopo ampia discussione l'assemblea dei soci approva il nuovo Statuto all'unanimità. Copia dello Statuto approvato viene direttamente sottoscritto da Presidente e Segretario ed allegato al presente verbale.

Non essendoci più nulla su cui deliberare il Presidente alle ore 22.45 dichiara chiusa l'Assemblea. Il presente verbale viene sottoscritto per conferma e ratifica del suo contenuto da Presidente e Segretario.

Il Presidente

Il Segretario



14 LUG 2022

Benvenuto Maresca Rb

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERMOI

14 LUG 2022

F47

Registrazione al n° 39
E

Data	Cont. Ric.	Serie	N°
Data	Cod. Azienda	EAB	
	C/C/P	Ufficio	

l'addetto al servizio

Giuseppe MASTRANTONIO

STATUTO

(approvato dal Consiglio Direttivo del 22 maggio 2022)

Art. 1

Denominazione, forma giuridica

1. È costituita in Guglionesi (Campobasso) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del codice civile, e delle disposizioni di legge vigenti, con specifico riguardo al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore o, per brevità, d.lgs. n. 117) l'Organizzazione di volontariato denominata " **Associazione di Volontariato Turistica e di Utilità Sociale O.N.L.U.S. San Nicola**", in seguito denominata anche solo "Associazione San Nicola" o " **O.N.L.U.S. San Nicola**".
2. In seguito all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 117, nella sezione ODV, la denominazione muterà automaticamente in " **Associazione di Volontariato Turistica e di Utilità Sociale O.D.V. San Nicola - ODV- San Nicola**", per brevità.
3. Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale può essere contratta nell'acronimo ODV- San Nicola.

Art. 2

Sede, durata, affiliazioni

1. La sede legale dell'Associazione è in Guglionesi (CB) alla via Umberto I n°10.
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite sedi secondarie, delegazioni (di norma corrispondenti alla giurisdizione territoriale degli enti locali), uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero
3. La denominazione San Nicola ed il marchio, appartengono all'Associazione, che può deliberare di consentirne l'uso alle sedi secondarie, agli uffici e delegazioni, alle associazioni affiliate, ai sensi del comma successivo per il periodo di vigenza del riconoscimento di affiliazione.
4. Il marchio è rappresentato dalla chiesa stilizzata di San Nicola, con a partire dal secondo, terzo e quarto arco da sinistra le lettere O,D,V, e la scritta SAN NICOLA centrata al di sotto.
5. L'Assemblea può deliberare il riconoscimento, quali proprie affiliate, di altre Organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazione che avanzino a tal fine richiesta scritta, laddove queste ne condividano la missione sociale, e si impegnino a collaborare per il suo perseguimento.
6. Alle associazioni affiliate la ODV San Nicola può concedere l'uso del nome e del marchio sulla base di accordi approvati dall'Organo amministrativo e ratificati, alla prima occasione utile, dall'Assemblea.
7. Le associazioni affiliate conservano piena autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale, statutaria. L'affiliazione è rinnovata annualmente, sussistendone le condizioni.
8. La ODV San Nicola può regolare i rapporti con le affiliate anche attraverso un regolamento interno, che queste si impegnano a recepire per la parte obbligatoria a loro carico.
9. Qualora venga meno la comunanza di ideali ed obiettivi, oppure l'affiliata operi un uso non corretto del marchio e/o del nome concessi, o vengano meno altri impegni sottoscritti dall'affiliata, la ODV San Nicola esercita il diritto di sciogliere il rapporto di affiliazione.
10. L'affiliazione è rinnovata annualmente, secondo modalità e termini demandati a norma regolamentare.
11. Con deliberazione dell'assemblea l'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti, quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento dei fini sociali.
12. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Devoluzione del patrimonio

Benedetta Morda Pica

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti l'Assemblea dei Soci. Con la decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, conferendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe alle proprie, che l'Assemblea individua, acquisiti i pareri non vincolanti, rispettivamente, dell'Organo di controllo, se nominato, e del Collegio dei Probiviri. È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La validità della delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo è subordinata alla sua conformità al parere di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 117 e successive modifiche e integrazioni, emesso dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 117 citato.

Art. 3 bis

Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al successivo articolo 4.

2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è libera, opera in piena indipendenza dai poteri politici ed economici, ed avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati:

a. non persegue finalità di lucro, bensì finalità civiche, turistiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, volte prioritariamente all'assistenza sociale, all'assistenza socio sanitaria e alla formazione in tali ambiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 bis e 4 quater del presente statuto relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117 e di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 dello stesso decreto,

b. svolge e promuove attività di volontariato e di beneficenza attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti;

c. organizza e promuove momenti di conoscenza e sensibilizzazione ai temi dell'impegno e del volontariato tra la cittadinanza e gli operatori dei servizi pubblici;

d. promuove la collaborazione con altre associazioni di Terzo Settore o, in ogni caso, senza scopo di lucro, e con le istituzioni locali, nazionali, europee e straniere, favorendo sinergie con le stesse, anche attraverso l'effettuazione in comune di attività operative, formative ed addestrative.

2. L'Associazione si prefigge di sviluppare iniziative ed operare al meglio per assicurare l'assistenza all'essere umano, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati o comunque bisognosi, coinvolgendoli nelle proprie attività, sia come beneficiari delle stesse che come parte attiva, in tutti i campi in cui sono elencate le sue attività ai sensi del presente statuto.

Art. 4 bis

Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento e nel rispetto delle sue finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del d.lgs. n. 117:

-programmare e gestire in modo esclusivo: ' la tradizionale manifestazione "IL PALIO DI SAN NICOLA" in essa compresa il Corteo Storico e la "Giostra degli anelli" riservata alle Contrade di Guglionesi, i giochi medioevali e tutto quello ad essa legata.

Per il perseguimento e nel rispetto delle sue finalità, l'Associazione può svolgere in via esclusiva o - principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del d.lgs. n. 117:

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie, con particolare riguardo all'assistenza, alla formazione e all'addestramento in ambito socio-sanitario e alla cura e alla promozione della raccolta degli organi e del sangue a scopo terapeutico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale in ambito socio-sanitario nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 117;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all'art. 5, lett. e) del d. lgs. n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'art. 5, lett. f) del d. lgs. n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. i) del d. lgs. n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche culturali e di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5, lett. k) del d. lgs. n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, lett. l) del d. lgs. n. 117;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui all'art. 5, lett. n) del d. lgs. n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 di cui all'art. 5, lett. p) del d. lgs. n. 117;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5, lett. q) del d. lgs. n. 117;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5, lett. r) del d. lgs. n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all'art. 5, lett. u) del d. lgs. n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, con particolare riguardo alla creazione e sviluppo di figure di alta professionalità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del d. lgs. n. 117;
- protezione civile, con particolare riguardo alla creazione e sviluppo di figure di alta professionalità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. y) del d. lgs. n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del d. lgs. n. 117.

2. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quale attività secondarie e strumentali, nei limiti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191960/2022 del 17-11-2022
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Documento

Benedetto Maria Rse

Calabrese

3. Nello svolgimento dell'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), del d. lgs. n. 117 resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e della relativa disciplina nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30, nonché di quanto statuito nell'art. 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 s.m.i.

Art. 4 ter **Raccolta fondi**

1. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 quater **Attività diverse**

1. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente Statuto si uniformerà. Le attività diverse non già identificate in statuto sono individuate ed istituite dal Consiglio Direttivo.
2. In materia di attività diverse si rinvia anche al precedente articolo 4 bis, comma 2.

Art. 4 quinquies **Volontari**

- 1 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati e delle persone aderenti agli enti associati. Sul punto valgono, in ogni caso, le disposizioni stabilite all'art. 33, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 117. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali, se consentito da disposizioni di legge. Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto dalla legge, sono demandate ad un regolamento interno.
2. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo di ODV San Nicola. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
3. Gli associati minorenni non possono, di norma, svolgere attività di volontariato presso l'Associazione. Tuttavia, i minorenni di età pari o superiore a sedici anni, se muniti del consenso espresso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, possono avanzare istanza al Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività di volontariato. Il Consiglio decide sull'istanza con deliberazione motivata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 6.
4. Tenuto conto degli ambiti di assistenza in cui opera l'associazione, il volontario deve essere opportunamente addestrato attraverso un periodo di tirocinio non inferiore a cinquanta ore da svolgersi entro centoventi giorni, ad esito del quale il Consiglio Direttivo si pronuncerà, in ordine esercizio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 6.

Art. 4 sexies **Altre risorse umane**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 Soci

1. Assumono la qualifica di soci ODV San nicola le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono gli ideali e le finalità dell'Associazione e accettano le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti.
2. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al successivo versamento della quota sociale annuale, in base alle disposizioni contenute nel presente statuto.
3. Possono assumere la qualifica di soci, altresì:

- a. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 32 del decreto 117;
 - b. Altri enti del Terzo settore o associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
4. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente o suo delegato, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci, nel rispetto della riservatezza personale.
 5. Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
 6. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
 7. Non è consentito ai soci dell'Associazione di far parte di altre associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle disciplinate dal presente Statuto.
 8. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7.
 9. I soci si distinguono in: =
 - a. benemeriti;
 - b. ordinari;
 - c. sostenitori.

Soci benemeriti

Possono essere iscritti tra i soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche particolarmente distinte nei settori d'interesse dell'Associazione.

I soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota sociale.

La proposta di iscrizione è formulata dal Presidente del Consiglio Direttivo, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. In caso di esito positivo, è comunque subordinata all'accettazione espressa dal socio benemerito.

Soci ordinari

Sono le persone fisiche che, condividendo integralmente gli ideali e le finalità dell'Associazione, a ciò contribuiscono prestando gratuitamente e volontariamente la propria opera in favore della stessa, compatibilmente con le proprie possibilità.

Norme regolamentari potranno disciplinare l'attività minima da prestarsi in favore dell'Associazione da parte dei soci ordinari al fine di permanere nella categoria.

I soci ordinari non possono essere minorenni di età inferiore ad anni sedici.

Soci sostenitori

Possono essere iscritti tra i soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche le quali, condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione, sostengono le attività della stessa mediante contribuzioni in denaro o in natura.

Art. 6 Ammissione dei soci

1. Gli aspiranti soci, eccetto quelli benemeriti, per i quali valgono le specifiche disposizioni, presentano istanza di ammissione al Consiglio Direttivo, che si pronuncia entro giorni trenta. In caso di reiezione dell'istanza è motivata, e comunicata all'interessato per iscritto. L'aspirante socio può chiedere, entro il termine decadenziale di giorni trenta, che il Collegio dei Probiviri si pronunci per il riesame. La decisione del Collegio, da emettere entro giorni trenta, è inappellabile. L'istanza di associazione, rinnovata entro un lasso di tempo non inferiore a 365 giorni da quella precedente non accolta, è improcedibile.

2. Per l'ammissione in qualità di socio sono necessari i seguenti requisiti:

- a. l'assenza di carichi pendenti o condanne per reati di natura infamante o denotanti la mancata condivisione delle finalità e degli scopi dell'Associazione Relativamente alle persone giuridiche, tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante della stessa;
- b. la piena capacità di agire come prevista dalla legge, fatto salvo quanto disposto in materia di soci minorenni;
- c. l'integrale ed incondizionata condivisione delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
- d. il pagamento della quota sociale relativa all'anno solare nel quale si richiede l'ammissione, salvo si tratti di soci benemeriti.

Art. 7 Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a. decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b. perdita della capacità giuridica o di quella di agire;
- c. decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- d. recesso;
- e. espulsione disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo;
- f. morte.

2. La qualità di socio è intrasmissibile.

3. La perdita della qualità di socio per uno qualsiasi dei motivi sopra esposti comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica, nonché la decadenza da qualsiasi incarico eventualmente rivestito e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento.

Art. 8 Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto durante l'espletamento della loro attività in favore dell'Associazione:

- a. ad essere identificati come appartenenti all'Associazione;
- b. di usufruire di idonei locali, mezzi ed attrezzature, gratuitamente messi a loro disposizione; ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie ed in relazione alla responsabilità civile contro terzi, secondo le vigenti previsioni legislative, se svolgenti attività di volontariato

2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle assemblee, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell'Associazione in ossequio al principio di rappresentatività.

3. Se gli aspiranti soci sono persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo e l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.

4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite

Benvenuto Morda Pse

temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

5. Ogni socio ha diritto a un voto nell'assemblea, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117 e nei termini definiti dall'art. 16 bis del presente statuto.

6. Il diritto di voto è condizionato all'iscrizione nel libro soci con anzianità non inferiore a tre mesi.

7. Agli eventuali soci enti collettivi di cui all'art. 5, comma 7, del presente statuto, può essere attribuito un voto plurimo, in ogni caso non superiore a cinque, in proporzione del numero dei soci, sulla base di disposizioni assunte in sede regolamentare dall'Assemblea.

8. Il diritto di voto può essere esercitato dai soci avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza. Ogni socio può essere portatore al massimo di una delega.

Art. 8 bis Doveri dei soci

1. Ogni socio ha l'obbligo di:

~ accettare ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, salvo il diritto di recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso non dà diritto alla restituzione della quota sociale.

~ versare la quota associativa annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, alla medesima Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, dalle entrate e dalle rendite comunque conseguite.

2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote sociali versate dagli associati;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi erogati dagli enti locali, nazionali ed internazionali;
- elargizioni, donazioni e lasciti testamentari in qualsiasi forma provenienti da persone fisiche o giuridiche;
- introiti derivanti da convenzioni e dall'esercizio, in genere, delle attività di interesse generale elencate nello statuto;
- attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 117;
- svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 117.

2. L'Associazione potrà detenere partecipazioni in società di capitali al solo fine di investimento, e pertanto allo scopo di utilizzarne le rendite per finanziare l'attività istituzionale e non potrà, in alcun caso, detenerne il controllo gestorio.

3. L'adesione all'Associazione comporta il solo obbligo del versamento della quota sociale rimanendo esclusiva facoltà degli associati l'eventuale effettuazione di versamenti ulteriori.

4. I versamenti all'Associazione a qualsiasi titolo effettuati dal socio non sono rivalutabili né ripetibili, ivi compresi la decadenza del socio o lo scioglimento dell'Associazione.

5. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

6. Resta fermo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191960/2022 del 17-11-2022
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Documento

Benedetto Moura Piz

...unque denominate, nei termini indicati nell'art. 3 bis del presente statuto.

Art. 10

Scritture contabili e bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il progetto di conto preventivo per l'anno corrente i quali, muniti del parere e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, vengono presentati all'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione, ed è pubblicato sul sito internet secondo le modalità deliberate dall'Organo amministrativo della ODV San Nicola.
4. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, se il limite non sia superato, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Il bilancio, è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.
7. Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è pubblicato sul sito internet dell'Associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 117.
8. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 bis

Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117, se istituito;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

9. Benedetto Maria Rosa

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta fatta a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.

In particolare, il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio personalmente, salvo gravi e comprovati motivi che giustifichino l'esercizio a mezzo terzo delegato, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

Il socio, o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci.

Art. 11 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. Il Consiglio Direttivo;
- b. Il Collegio dei Proviviri;
- c. L'Organo di controllo, anche monocratico;
- d. Il Revisore legale dei Conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017;
- e. L'Assemblea dei Soci.

Art. 12 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a. è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale;
 - b. presiede e convoca il Consiglio Direttivo;
 - c. presiede e convoca l'Assemblea dei Soci;
 - d. svolge ogni ulteriore attività e funzione attribuita dallo Statuto.
2. La durata in carica del Presidente è di 4 anni, ed è rieleggibile consecutivamente per non più di tre mandati.
3. Viene eletto a maggioranza semplice da tutti i membri del Consiglio, in occasione della prima riunione.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
5. In caso di comprovata necessità e urgenza può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo della ODV San Nicola, ed è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri appartenenti. Qualora venga meno uno dei consiglieri, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti in mancanza di non eletti, il Consiglio opera validamente se il numero dei Consiglieri non si riduce al di sotto del minimo, ovvero di tre consiglieri. Laddove tale condizione si verifichi, il Presidente, o in subordine, il Consigliere più anziano, devono provvedere alla immediata

convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo organismo. insediato questo, i componenti del vecchio organismo decadono.

Il mandato dei membri del Consiglio ha durata coincidente con quella del Presidente e dura, di norma, quattro anni.

Nessun consigliere può essere eletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e se nominato decade chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti ed il Presidente ovvero chi legittimamente lo sostituisce.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

a. vigila sul buon andamento dell'Associazione;

b. adotta le decisioni idonee al perseguimento degli scopi istituzionali;

c. delibera sull'ammissione dei nuovi associati;

d. elegge al suo interno il Presidente e un Vice presidente vicario che lo sostituisca in caso di temporaneo impedimento o assenza;

e. redige il progetto di bilancio ed il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge, nonché pone in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117;

f. cura la conservazione dei libri sociali nei termini definiti dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117;

g. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117;

h. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 117;

i. redige i regolamenti interni;

j. delibera sull'espulsione dei soci, ai sensi del presente statuto;

k. stabilisce la quota associativa annuale;

l. svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non espressamente attribuita dal presente statuto ad altro Organo.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione che vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti e della disciplina nell'ambito dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, preferibilmente esperto di materie giuridiche, nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta e da due membri effettivi, più due membri supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati anch'essi dall'Assemblea dei soci.

3. Il suo Presidente partecipa di diritto alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio senza diritto di voto.

4. La durata del mandato dei membri del Collegio dura quattro anni.

5. La revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri, a cura della Assemblea, è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio. Sulla revoca decide l'Assemblea dei soci.

6. Su istanza del socio interessato, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione.

7. Il Collegio dei Probiviri decide in maniera insindacabile sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto.

si pronuncia, altresì, sulle controversie sorte per conflitto di competenza tra Organismi, nonché per le sorte tra la i soci e l'Associazione circa la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio dei Probiviri fornisce, qualora richiesti, pareri al Consiglio Direttivo in ordine all'interpretazione delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio del diritto di difesa, si pronuncia (salvo diversa previsto nel presente Statuto) entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri

La seduta è disposta, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale verrà approvato seduta stante.

La carica di Probiviro è svolta gratuitamente ed è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Art. 15 Organo di controllo

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

2. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo articolo.

3. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

4. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

5. La revoca dei componenti l'Organo di controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.

6. Ai componenti l'Organo di controllo dotati del requisito professionale ex articolo 2397 c.c., può essere attribuito un compenso all'atto della nomina.

Art. 15 bis Revisore legale dei conti

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

2. La revoca del revisore legale dei conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio.

3. Al revisore legale dei conti, trattandosi di soggetto professionale, può essere attribuito un compenso all'atto della nomina.

Art. 16 L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. Spetta all'Assemblea:

a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

b. nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approvare il bilancio annuale;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni

- responsabilità nei loro confronti;
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed i regolamenti sociali;
deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o eventuali modifiche dello Statuto;
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e la conseguente nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Statuto;
deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'ente, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e, in seconda, a maggioranza semplice;
deliberare sull'affiliazione alla ODV San Nicola di altre organizzazioni di volontariato;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea di soci è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea è convocata anche se richiesto da almeno 1/3 dei soci con istanza indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
6. La convocazione all'Assemblea viene fatta tramite fax o e-mail certificata almeno 15 giorni prima dell'adunanza, ovvero attraverso altro sistema che ne garantisce la ricezione per tempo da parte dell'interessato. La lettera di convocazione deve necessariamente contenere:
- l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno delle materie da trattare.
7. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei componenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore; l'orario di inizio delle stesse non può essere ricompreso nell'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermi i diversi quorum previsti in relazione a specifiche materie dal presente articolo.
10. In materia di diritto di voto e suo esercizio, si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo.
11. In caso di rappresentanza del socio a mezzo delega, questa deve essere necessariamente conferita per iscritto e presentata al presidente dell'Assemblea all'inizio dei lavori.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente, ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei soci presenti.
13. Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatto dettagliato verbale, sottoscritto dal Presidente e almeno 4 partecipanti e ratificato dall'Assemblea in occasione della seduta successiva.

Art. 16 bis Riunioni degli Organi

1. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere svolte anche in videoconferenza ed è; ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 17 Sanzioni disciplinari

1. Nell'esercizio delle loro attività gli aderenti sono soggetti alle norme contemplate nel presente Statuto e nei regolamenti dell'Associazione.
2. Agli aderenti, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni eventualmente connesse, sono applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi;
 - d. espulsione dall'Associazione.

In tutti i casi, salvo il richiamo verbale, le decisioni sono assunte dall'Organo amministrativo e le stesse sono appellabili dall'interessato presso il Collegio dei probiviri.

Benedetto Morise Pire

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate e gli effetti delle stesse, saranno disciplinate da apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto.

I fatti costituenti reato connessi all'attività prestata in favore dell'Associazione, ancorché non oggetti di procedimento penale, dovranno sempre dar luogo a procedimento disciplinare.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza previa contestazione dell'addebito e tenuto conto delle giustificazioni addotte dall'interessato.

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni, irrogata dal presidente inserita nel fascicolo personale.

Avverso il richiamo verbale è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 10 giorni al Collegio dei Probiviri, che deciderà insindacabilmente e motivatamente entro 45 giorni.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolarsi entro 15 giorni. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

L'ammonizione scritta è proposta dal Presidente su richiesta di chi ha accertato la mancanza.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che deciderà insindacabilmente e motivatamente entro 60 giorni, dopo aver sentito le parti interessate.

3. La sospensione, per un periodo di tempo determinato non superiore a sei mesi è inflitta:

- a. per gravi negligenze nello svolgimento dell'attività prestata in favore dell'Associazione,
- b. per comportamenti contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, alla medesima Associazione;

per il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;

- d. per essere stato destinatario di 3 provvedimenti definitivi di ammonizione.

9. La proposta di sospensione rientra nella competenza del Presidente di sua iniziativa, ovvero su proposta di chi l'ha accertata.

Colui che accerta l'infrazione passibile di sospensione, ne informa nel più breve tempo possibile il Presidente, esponendo ogni elemento utile alla piena comprensione della vicenda.

La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al socio con invito formale a rendere proprie ragioni entro il termine di 30 giorni.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.

10. L'espulsione è comminata:

- a. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiterazione;
- b. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- c. per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- d. per fatti costituenti illecito civile o reato, se connessi o comunque collegati all'attività prestata nell'Associazione;
- e. per essere stato destinatario di 3 provvedimenti definitivi di sospensione.

11. Il provvedimento dell'espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

12. Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto ed entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che decide entro 60 giorni. In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione l'Associato è sospeso in via cautelativa, con decorrenza dalla data di comminazione del provvedimento da parte del Consiglio.

Art. 18

Definitività dei provvedimenti disciplinari

1. Il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

Trascorsi due anni dall'ultima sanzione disciplinare subita tra quelle individuate nell'art. 17, commi 6, 7.

Il socio viene automaticamente riabilitato a tutti gli effetti.

La documentazione disciplinare relativa alle sanzioni disciplinari per le quali è intervenuta la sanzione permangono comunque nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 19

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 20

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 21

Norme transitorie

L'Associazione, Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, continua, fino alla data consentita dalle disposizioni di legge vigenti, ad avvalersi del regime fiscale previsto per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni sul limite di rieleggibilità dei componenti il Consiglio Direttivo (articoli 12, comma 2, e 13 comma 2) non si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione dello statuto.

REGIONE MOLISE, GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 191960/2022 del 17-11-2022
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Documento



IL SEGRETARIO

Severino Maria Pule

IL PRESIDENTE

Celidat

